

Ma, oltre il sentimento dell'indipendenza, la professione di magistrato è fonte, a mio avviso, di altre non trascurabili soddisfazioni spirituali e morali, le quali, naturalmente, sono diversamente apprezzabili in ragione dei vari caratteri e temperamenti, onde in materia è assurdo voler ipotizzare un modello ideale valido per ogni uomo. Contenendo di necessità il discorso nei limiti delle scelte in concreto operabili da parte di chi è in possesso della laurea in diritto, è da dire, *in primis*, della alternativa di norma più frequente rispetto a quella qui esaminata e cioè dell'avvocatura, limitandomi a mettere in rilievo quanto, in ragione della mia esperienza, mi pare degno di una certa considerazione. Avendo scelto la magistratura per la spinta personalissima dianzi indicata, debbo dire che proprio in quel contesto ho sempre avvertito come preferibile, certo avendo solo riguardo al mio temperamento, la posizione del giudice rispetto a quella dell'avvocato. Spiritualmente ed eticamente la intrasferibile bellezza del giudicare consiste appunto nel fatto che il magistrato ha come dovere istituzionale quello di esaminare e risolvere i vari casi della vita *sub specie juris* e secondo coscienza; a questo solo egli deve prestare attenzione, premurandosi di rapportare il singolo caso ad una regola di diritto. Compito del giudice è quindi quello di ricercare, in un certo senso, la verità obiettiva alla stregua

dell'ordinamento giuridico che serve e non già quello di tener presente e di patrocinare l'interesse di questa o quella parte. L'avvocato, viceversa, è di necessità e ferreamente condizionato dal suo ben diverso dovere che è quello di tutelare gli interessi e le aspettative della parte patrocinata; egli adempie alla sua funzione istituzionale di collaboratore, in senso obiettivo, della giustizia, nella misura in cui, fermo il rispetto di certi principi e limiti, cerca di prospettare nella luce più favorevole la tesi del suo cliente. L'avvocato ha quindi un compito di parte, mentre il giudice ha il dovere di ricercare e di applicare quello che sta sopra ed eventualmente contro gli interessi delle parti, dai quali non deve essere, per definizione, condizionato. Se il giudice, come talora avviene, dopo essersi formato una prima opinione della controversia, sulla base di altri elementi emersi nell'ulteriore corso del procedimento o in ragione di un ripensamento al quale è stato indotto, in ipotesi, sulla base delle argomentazioni della difesa, muta convincimento e giunge ad una diversa conclusione, egli ha l'obbligo di decidere secondo quanto da ultimo gli detta la coscienza e così comportandosi secondo l'ultima impressione egli compie semplicemente il suo dovere. Questa libertà di capovolgimento anche radicale, nel senso della progressiva e costante ricerca della verità obiettiva, non è concessa agli altri operatori che viceversa debbono sempre muoversi nell'ambito dell'interesse tutelato, anche se possono affinare progressivamente, dal punto di vista tecnico, le argomentazioni all'uopo prospettabili. In sostanza solo la professione di magistrato, tra le

tante esercitabili dall'uomo, si basa peculiarmente sulla necessità istituzionale della ricerca della verità obiettiva o come tale quanto meno in buona fede ritenuta. Proprio per questo, proprio perché il giudice non è vincolato né da tesi né da interessi pregiudiziali, ho amato infinitamente il mio vecchio mestiere e, senza presunzioni, non l'ho mai ritenuto comparabile con altri pur degni ed essenziali nella vita comunitaria, giacché mancano obiettivamente gli estremi per un confronto.

D'altro canto, pur rendendomi conto della immensa responsabilità morale del giudicare, quella responsabilità che esige una continua disponibilità per il ripensamento prima e dopo la decisione (e dopo talora sopravviene il rimorso), non ho mai messo sullo stesso piano questa responsabilità con quella dell'avvocato che mi è sempre parsa, in un certo senso, assai più gravosa ed impegnativa; infatti il giudice si trova di necessità a dover giudicare di casi e situazioni che egli non ha determinato e non ha posto in essere, mentre l'avvocato ha, di frequente, il compito di introdurre in via contenziosa la lite. Se si vuole, in genere è l'avvocato che lancia la palla; il giudice se la trova ad un certo momento sul tavolo e deve cercare, bene o male, di sbrigar-sela: il primo ha sovente la responsabilità della lite, consigliando in questo senso il cliente, mentre il giudice ha la ben diversa responsabilità della soluzione della lite medesima, mettendosi idealmente al centro tra i due litiganti e cercando la soluzione obiettiva del caso. Ora, sotto questo profilo, giuoca decisamente il temperamento personale; per chi sia, ad esempio, per natura portato al dubbio e alla

perplessità, per chi non sia capace di scegliere ad un certo punto con una certa tranquilla sicurezza e di assumersi quindi la responsabilità morale di consigliare in un senso o nell'altro, è senz'altro preferibile la via della magistratura, proprio perché l'avvocatura richiede queste doti, la sapienza, difficile ad aversi, di saper prendere, con un certo fiuto per il quale non esistono manuali, una decisione impegnativa e gravida di implicazioni sul piano degli interessi, mentre il giudice è liberato istituzionalmente da questa responsabilità dell'affare. Per l'avvocato e per il giudice la buona preparazione giuridica non è, rispettivamente, la dote decisiva, perché la conoscenza delle pandette e delle elaborazioni dottrinali ci fa solo dotti o eruditi della particolare materia; per l'uno e per l'altro si esige un'altra qualità, che la buona preparazione e l'esperienza possano affinare, ma che è in definitiva dono della natura. Ma sono qualità assai diverse nei due casi; per l'avvocato la capacità di sapersi muovere e di scegliere sul piano della valutazione degli interessi nell'economia dei rapporti intersoggettivi, della convenienza o no di dedurli in via contenziosa, di realisticamente considerarli seguendo questa via anche sulla base di un calcolo delle probabilità, di poter afferrare al volo la possibilità di una composizione transattiva in corso di causa sulla base delle risultanze già acquisite ed anche degli umori del giudice (che è dote non ultima, di olfatto, del buon avvocato); per il giudice non si tratta di avere questo fiuto dell'affare nella sua dimensione giuridica, ma di saperlo inquadrare e risolvere nelle categorie costruite sulla base della legge. L'avvo-

cato è l'uomo della mischia e delle scelte sostanziali, del compromesso realisticamente opportuno a prescindere dalla linearità dei principi, della tesi e dell'ipotesi subordinata; al giudice conviene viceversa un *animus* profondamente diverso, una naturale inclinazione al dubbio come condizione essenziale per la ricerca della verità e quindi quella conseguente umiltà che consiste nel saper ascoltare ogni voce giacché è da ogni parte che può aprirsi lo spiraglio, coltivando il quale può venir fuori la decisione più esatta o meno discutibile. Il giudice non può mai dirsi completamente soddisfatto delle ricerche compiute e delle analisi effettuate; e se frequentemente si dice nell'ambiente, ad esempio, che è bene non abbondare negli scritti difensivi perché altrimenti si rischia di non farsi leggere, così facendo balenare l'idea del giudice onnisciente che può bellamente disinteressarsi dell'attività di parte, confesso che personalmente sono stato ben lungi dall'incarnare questo preteso modello, essendomi sempre sentito incerto e dubbioso innanzi alle cause, di conseguenza leggendomi dalla prima all'ultima parola tutti i fascicoli perché non mi sfuggisse, possibilmente, in qualche pagina o in un singolo passo la chiave della soluzione; così come ho sempre ascoltato chi parlava innanzi al mio banco, posto che, se talora visibilmente si menava il can per l'aia, non raramente da quelle parole mi veniva l'illuminazione decisiva e di volta in volta, come sempre si trattasse della prima trepida udienza, desideravo non lasciarmi sfuggire la preziosa occasione. E se mi preparavo alla decisione delle cause civili segnando diligentemente in certi miei taccuini

le varie dichiarazioni, ammissioni ed argomentazioni, affrontavo l'udienza penale sulla base di uno studio altrettanto attento degli atti e dopo essermi prospettate anche le probabili eccezioni di diritto rispetto alle quali procuravo di non giungere disarmato, anche perché ho sempre istintivamente temuto gli improvvisi colpi di scena che potevano turbarmi e scompaginare il filone raccolto, di gran lunga preferendo la calma ed il silenzio della mia stanza; con tutto ciò era frequente che mutassi, sulla base delle risultanze dibattimentali, la prima impressione di massima e non raro il caso nel quale, innanzi all'improvvisa eccezione, mi liberavo senza alcun disagio dal tumulto dell'aula per poter riflettere con maggior raccoglimento nel chiuso della camera di consiglio. Conclusivamente, tolte le pecore nere che nell'uno e nell'altro versante egualmente si trovano, avvocati e giudici formano in effetti e senza ricorrere all'abusata retorica, un tutto dialetticamente legato nel giuoco delle rispettive parti attraverso il quale si cerca di fare giustizia; non raramente dal mio scanno di giudice ho sentito la insostituibile funzione ed anche la bellezza dell'avvocatura, soprattutto in quanto questa esprime un momento irriducibile di libertà. L'importante è che, individualmente, non si sbaglia porta, giacché il buon giudice può essere pessimo avvocato e viceversa; per questo il problema più grave e delicato del giovane che esce dall'università, in quel periodo assai tormentoso delle scelte, è quello di sapersi giudicare, con estremo rigore, circa le naturali attitudini, di avvertire senza deleteri infingimenti da quale parte del banco conviene che si collochi. | E